



Appalto per l'affidamento di servizi presso la Struttura Protetta per disabili "Residenza Campanelle" con annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 8634546CC2) Via Dei Modiano 1 - Trieste; e per il "Centro Diurno Weiss" per disabili di Via Weiss 3 - Trieste (Lotto 2 – CIG:8634567E16) Per 3 anni rinnovabili per ulteriori 3 anni.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice generale

Art.1. Oggetto dell'appalto.....	2
Art.2. Responsabile Unico del Procedimento.....	2
Art.3. Articolazione dell'appalto.....	2
Art.4. Obiettivi dei servizi e modalità di esecuzione.....	2
Art.5. Durata e decorrenza contrattuale - opzioni.....	2
Art.6. Proroga.....	3
Art.7. Responsabili dell'esecuzione – avvio dell'esecuzione del contratto - sospensioni.....	3
Art.8. Subappalto.....	3
Art.9. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.....	4
Art.10. Valore dell'appalto.....	4
Art.11. Offerta economicamente vantaggiosa: modalità ed aggiudicazione.....	6
Modalità presentazione offerta tecnica:.....	6
Aggiudicazione.....	7
Art.12. Cauzione provvisoria.....	8
Art.13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	8
Art.14. Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale.....	9
Art.15. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale.....	9
Art.16. Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutela ai fini della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.....	11
Art.17. Verifiche periodiche e controlli.....	12
Art.18. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto.....	12
Art.19. Adeguamento/revisione dei prezzi.....	12
Art.20. Condizioni di pagamento.....	12
Art.21. Interruzioni e sospensione del servizio.....	13
Art.22. Errore professionale grave/penalità.....	14
Art.23. Risoluzione – recesso – revoca del contratto.....	15
Art.24. Rinegoziazione o sospensione contratto.....	15
Art.25. Fallimento.....	15
Art.26. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	15
Art.27. Esecuzione in danno.....	15
Art.28. Danni a persone e a cose- obblighi assicurativi.....	15
Art.29. Foro competente.....	16
Art.30. Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio.....	16
Art.31. Stipulazione del contratto di appalto.....	16
Art.32. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
Art.33. Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.....	17
Art.34. Patto di Integrità.....	17
Art.35. Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative....	17
Art.36. Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto.....	17
Art.37. Clausola di rinvio.....	17
Art.38. Accettazione espressa di clausole contrattuali.....	18
Art.39. Domicilio dell'appaltatore.....	18
Art.40. Informazioni e contatti.....	18



PARTE I - GENERALITA'

Art.1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti al rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore, individuato in relazione alla fornitura dei servizi, relativi alle seguenti aree di intervento:

1. servizi socio - educativi - assistenziali, sanitari, di lavanderia e di guardaroba, fornitura pasti, trasporto ed altri servizi ausiliari presso la **Residenza Protetta per disabili Campanelle**, ivi compresi i servizi di pulizia e di sanificazione dei locali della suddetta struttura, con annesso Centro Diurno (lotto 1);
2. servizi socio - educativi - assistenziali, fornitura pasti, trasporto ed altri servizi ausiliari presso un centro diurno per disabili, ivi compresi i servizi di pulizia e di sanificazione dei locali del "Centro Diurno Weiss" per disabili di Via Weiss 3 - Trieste (Lotto 2);

La descrizione dei servizi è definita in dettaglio per ogni singolo lotto, negli **"allegato 2 e 2bis"** disciplinare tecnico – parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art.2. Responsabile Unico del Procedimento

Il Dirigente del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento.

Art.3. Articolazione dell'appalto

L'appalto prevede due lotti funzionali, comprendenti i servizi di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 1.

Art.4. Obiettivi dei servizi e modalità di esecuzione

Le modalità di effettuazione dei servizi, la tempistica e quanto altro riguardante l'oggetto del presente appalto sono dettagliatamente indicati negli **"allegati 2 e 2bis"** - disciplinare tecnico - parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art.5. Durata e decorrenza contrattuale - opzioni

La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi, definita con provvedimento del Responsabile Unico del procedimento.

Il contratto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, potrà essere nel caso in cui il Responsabile del Procedimento ne ravvisi la convenienza e l'opportunità almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, rinnovato per una sola volta, per una durata massima di 3 anni. A tal fine le parti stipuleranno un nuovo contratto, accessorio al contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la disciplina del prezzo e della durata.

Ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto potranno essere affidati mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformemente al progetto di base, oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 106 c. 12, l'esecutore è tenuto a fornire servizi sia per maggiori che per minori quantità rispetto a quelle indicate al presente Capitolato, nei limiti del 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare indennità o compensi di sorta.

ai sensi della delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 che ha approvato il Bando-tipo n. 1/2017, si precisa che si potrebbe avviare un progetto per la gestione di una Comunità alloggio



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

per disabili, di 7 posti letto, il cui valore viene stimato in € 1.041.090,66 nel periodo di vigenza del contratto.

Art.6. Proroga

Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e qualora richiesto dall'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ove ne ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi.

Art.7. Responsabili dell'esecuzione – avvio dell'esecuzione del contratto - sospensioni

In relazione al valore contrattuale sono individuati per la fase di esecuzione dei servizi, come da indicazioni operative contenute negli **“allegato 2 e 2bis”** disciplinare tecnico, i Responsabili dell'esecuzione indicati dall'Appaltatore.

Il Responsabile dell'esecuzione è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare, firmato dal Responsabile dell'esecuzione e dal Direttore dell'esecuzione.

Nel caso in cui il Responsabile dell'esecuzione intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti, rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, lo stesso è tenuto a formulare esplicite contestazioni sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente l'avvio o la regolare prosecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

Art.8. Subappalto

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 35 comma 4 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6. solo per le prestazioni a carattere socio-sanitario di cui all'art. 3 septies del D.Lgs.502/1992;

Sono considerati servizi **principali** quelli inerenti alla cura diretta della persona ovvero:

- servizio infermieristico e riabilitativo; (lotto 1)
- servizio assistenziale ed educativo; (lotto 1 e 2)
- servizio di portierato (lotto 1) e amministrativo/contabile (in quanto componente essenziale del coordinamento generale) (lotto 1 e 2)

Sono considerati servizi **accessori** indispensabili per la gestione del servizio per i quali viene ammesso il subappalto per le seguenti attività:

- servizio di lavanderia e di lavanolo; (lotto 1)
- servizio pulizia degli ambienti e servizi ausiliari di mensa ristorazione (produzione, consegna pasti veicolati e derrate); (lotto 1 e 2)



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

- *manutenzioni impianti, attrezzature, mobili (esclusi dal Global Service) ; (lotto 1 e 2)*
- *rifiuti speciali (compresi adempimenti amministrativi correlati); (lotto 1 e 2)*
- *trasporti disabili ; (lotto 1 e 2)*
- *disinfezioni, sanificazioni ambientali, derattizzazioni (lotto 1 e 2)*

Art.9. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art.10. Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto complessivo (ai sensi dell' art. 35 comma 4 Dlgs 50/2016), delle prestazioni di servizi, oggetto del presente appalto e rapportato alla durata - individuata all'articolo 5 - è determinato come segue:

- **Lotto 1 = € 28.124.679,83**
- **Lotto 2 = € 7.631.860,96**

Lotto 1 Residenza Campanelle - Si riporta il valore presunto puramente indicativo, non vincolante, delle singole prestazioni:



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

		LOTTO 1 RESIDENZA E CENTRO DIURNO CAMPANELLE	VALORI				
N.			Costo unitario	Parametro	Quantità	valore annuo	valore triennale
A	1	Residenza CAMPANELLE – Assistenza Infermieristica	€ 26,5000	365,00	25,000	€ 241.812,50	€ 725.437,50
		Residenza CAMPANELLE – Assistenza Riabilitativa	€ 26,5000	52,00	12,000	€ 16.536,00	€ 49.608,00
		Residenza CAMPANELLE – Assistenza alla persona (9 OSS x dalle 07:00-20:30 =h 13,50)	€ 21,5000	365,00	121,500	€ 953.471,25	€ 2.860.413,75
		Residenza CAMPANELLE – Assistenza alla persona (3 OSS x dalle 20:30 – 07:00 =h 10,50)	€ 21,5000	365,00	31,500	€ 247.196,25	€ 741.588,75
		Residenza Campanelle - Attività integrative/educative (3 educatori X 6h su 6 gg. Settimanale)	€ 23,0000	307,00	18,000	€ 127.098,00	€ 381.294,00
		Residenza – Ulteriore assistenza OSS per aumento di 7 posti (da attivarsi a richiesta dopo fase start-up)	€ 21,5000	365,00	20,000	€ 156.950,00	€ 470.850,00
		A – CENTRO DIURNO – Assistenza educativa 16h/die a favore di 15 ospiti al giorno =64 min. a persona =1,07h/die	€ 24,6100	15	250,000	€ 92.287,50	€ 276.862,50
		B – CENTRO DIURNO – Assistenza alla persona (OSS) 32h/die a favore di 15 ospiti al giorno = 128 min. a persona=2,15h/die	€ 46,2250	15	250,000	€ 173.343,75	€ 520.031,25
		C – Accompagnamento A/R servizio svolto con personale ed automezzi propri: figurati 75 min. Ospite di cui 32 min., di operatore e resto oneri automezzo su strada. (stimati 15 accompagnamenti A/R a domicilio)	€ 25,0000	15	250,000	€ 93.750,00	€ 281.250,00
		Residenza Campanelle – giornate alimentari max X 39 ospiti	€ 13,0000	39	365,000	€ 185.055,00	€ 555.165,00
		Residenza – veicolato in multi porzione					
		Centro Diurno – giornata semi alimentare (fresco-caldo, veicolato, multi porzione, con 1 merenda)					
		Pastiveicolato in multi porzione 15 ospiti ICD -	€ 7,0000	15	250,000	€ 26.250,00	€ 78.750,00
		Residenza – Pasti singoli X operatori e volontari servizio civile – (pasto fresco-caldo, multi porzione,veicolato) 2+2 su media 6 gg. lavorati	€ 6,0000	7	250,000	€ 10.500,00	€ 31.500,00
		Residenza CAMPANELLE – Servizio Supporto Mensa Residenza = (12h X 5gg.+ 10h x 2 gg. =80h/settimanale)	€ 18,5000	80,00	52,000	€ 76.960,00	€ 230.880,00
		Residenza CAMPANELLE – Servizio Supporto Mensa Centro Diurno = (3,5h die)	€ 18,5000	3,5	250,000	€ 16.187,50	€ 48.562,50
		Centro Diurno – Pasti singoli X operatori e volontari servizio civile – (pasto fresco-caldo, multi porzione,veicolato)	€ 6,0000	7	250,000	€ 10.500,00	€ 31.500,00
		Pulizia e sanificazione – alta intensità (bagni, soggiorni, mense, stanze ospiti ecc.)	€ 8,0000	1688,740	12,000	€ 162.119,04	€ 486.357,12
		Pulizia e sanificazione – media intensità (corridoi, uffici, hall ecc.)	€ 2,0000	182,840	12,000	€ 4.388,16	€ 13.164,48
		Pulizia e sanificazione – bassa intensità (magazzini, ripostigli, verande ecc.)	€ 1,0000	256,92	12,000	€ 3.083,04	€ 9.249,12
		Pulizia aree esterne (marciapiedi, camminamenti)	€ 0,5000	500,00	12,000	€ 3.000,00	€ 9.000,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – LENZUOLA 1 PIAZZA	€ 0,8000	365,00	50,000	€ 14.600,00	€ 43.800,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – TRAVERSI	€ 0,7000	365,00	20,000	€ 5.110,00	€ 15.330,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – FEDERE	€ 0,4000	365,00	10,000	€ 1.460,00	€ 4.380,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – COPRILETTI	€ 3,0000	365,00	2,000	€ 2.190,00	€ 6.570,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – COPRI MATERASSI	€ 0,7000	365,00	10,000	€ 2.555,00	€ 7.665,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – TELO BAGNO 70X100 CIRCA	€ 0,8000	365,00	10,000	€ 2.920,00	€ 8.760,00
		Residenza CAMPANELLE – LAVANOLO – COPERTE (AL MESE)	€ 5,0000	12,00	7,000	€ 420,00	€ 1.260,00
		Residenza Campanelle - Servizio di Lavanderia + Guardaroba + Piccola Sartoria (operatori X 290 ore al mese)	€ 18,5000	12,00	290,000	€ 64.380,00	€ 193.140,00
		Residenza Campanelle - Servizio di PORTIERATO (06:30-21:30)	€ 18,5000	365,00	15,000	€ 101.287,50	€ 303.862,50
		SERVIZIO AMMINISTRATIVO – 30h/settimanale impiegato/a di concetto	€ 23,0000	30	47,000	€ 32.430,00	€ 97.290,00
		Tutela attività inerenti all'appalto escluse quelle sopra quotate; per es.: Costi manutenzione, coordinamento; spese regia; fornitura prodotti materiali d'uso;	€ 11.205,0000	12,00	1,000	€ 134.460,00	€ 403.380,00
		Soggiorni per 15 ospiti per 7 gg. Contingenti (6 notti accompagnati da 15 operatori (costo die educatore in trasferta)	€ 234,0000	15,00	7,000	€ 24.570,00	€ 73.710,00
		Incentivi alla produzione	€ 55.000,0000	1,00	1,000	€ 55.000,00	€ 165.000,00
	Oneri per rischi interferenziali	€ 236,1200		12,000	€ 2.833,44	€ 8.500,32	
A	IMPORTO A BASE DI GARA					3.044.703,93 €	9.134.111,79 €



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

importo a base d'asta: in € 9.134.111,79 (IVA esclusa) inclusi € 8.500,32 (IVA esclusa) a copertura dei costi relativi alla sicurezza da oneri interferenziali (detto importo non è soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 97, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.);

I costi di regia, coordinamento, approvvigionamento ecc., sono compresi negli importi sopra indicati, IVA esclusa.

Lotto 2 Centro diurno Weiss - Si riporta il valore presunto puramente indicativo, non vincolante, delle singole prestazioni:

N.		LOTTO 2 CENTRO DIURNO WEISS					VALORI	
		Costo unitario	Parametro	Quantità	valore annuo	valore triennale		
A	1	A – CENTRO DIURNO – Assistenza educat va 4h/die a favore di 20 ospiti (al giorno =240 min. a persona =4h/die)	€ 92,00000	20	250	€ 460.000,00	€ 1.380.000,00	
		B – Accompagnamento AR domicilio/strut tra (servizio svolto con proprio personale e automezzi: (f gurat vi 75 minut iad ospite, di cui 32minut idi operate e resto oneri automezzo. Pari a 1,25/h)	€ 25,00000	20	250	€ 125.000,00	€ 375.000,00	
		Accompagnamento domicilio/strut tra (spese su strada carico appaltatore) , pari ad € 25,00 die a persona (st imat i20 accompagnament iA/ R a domicilio)	€ 0,00000	20	250	€ 0,00	€ 0,00	
		Centro Diurno – giornata semi alimentare (fresco-caldo , veicolato, mult porzione, + 1 merenda) Past iveicolat imult porzione 20 ospiti iCD -	€ 7,00000	20	250	€ 35.000,00	€ 105.000,00	
		Centro Diurno – Past isingoli X operatori e volontari servizio civile	€ 6,00000	12	250	€ 18.000,00	€ 54.000,00	
		Centro Diurno – Servizio Supporto Mensa (32h/ set t)	€ 18,50000	6,5	250	€ 30.062,50	€ 90.187,50	
		Pulizia e sanif eazione – alta intensità (bagni, soggiorni, mense, ecc.)	€ 6,00000	12	356,100	€ 25.639,20	€ 76.917,60	
		Pulizia e sanif eazione – media intensità (corridoi, uf Ei, hall ecc.)	€ 3,00000	12	47,720	€ 1.717,92	€ 5.153,76	
		Pulizia e sanif eazione – basa intensità (magazzini, ripost gli, verande ecc.)	€ 1,50000	12	80,53	€ 1.449,54	€ 4.348,62	
		SERVIZIO AMMINISTRATIVO (20h set t)	€ 23,00000	20	47	€ 21.620,00	€ 64.860,00	
		Tut e le at vità inerent iall'appalto escluse quelle sopra quotate; per es.: Cost i manutenzione, coordinamento; spese regia; fornitura prodot te materiali d'uso;	€ 2.750,00000	12,00	1	€ 33.000,00	€ 99.000,00	
		Soggiorni per 20 ospiti per 7 gg. Cont huaat vi (6 not t accompagnat ida 20 operatori	€ 234,00000	20,00	7,000	€ 32.760,00	€ 98.280,00	
		incent vi alla produzione	€ 15.000,00000	1,00	1,000	€ 15.000,00	€ 45.000,00	
	2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 116,67000	12,000	12,000	€ 1.400,04	€ 4.200,12	
A	IMPORTO A BASE DI GARA					800.649,20 €	2.401.947,60 €	

importo a base d'asta: in € 2.401.947,60 (IVA esclusa) inclusi € 4.200,12 (IVA esclusa) a copertura dei costi relativi alla sicurezza da oneri interferenziali (detto importo non è soggetto a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 97, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.);

I costi di regia, coordinamento, approvvigionamento ecc., sono compresi negli importi sopra indicati, IVA esclusa.

Art. I I. Offerta economicamente vantaggiosa: modalità ed aggiudicazione

Modalità presentazione offerta tecnica:

L'offerta tecnica dovrà essere redatta su file tipo PDF/A, e per ragioni di equità, comparazione e snellezza nell'esame delle offerte, non potrà superare n. 18 pagine facciate stampa (foglio formato A4 - testo corpo 11, margine superiore e inferiore 2,5 - margine destro e sinistro cm 2 - interlinea 1,5). Ognuna delle 18 facciate a spaziatura tra **caratteri normale**, e crenatura **caratteri 12 punti** e oltre, debitamente numerata da uno a diciotto; sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Per la valutazione di elementi non facilmente descrivibili (tabelle turni, grafici, piante planimetriche, immagini, ecc...) oltre alle 18 pagine sopra indicate, sono ammessi allegati in formato digitale non superiore ai 16GB. Tali allegati, possono essere inseriti al solo fine di facilitare la comprensione della documentazione presentata e non comportano obblighi valutativi in capo alla Commissione esaminatrice.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

L'offerta tecnica dovrà essere formulata in modo conciso seguendo lo schema di valutazione di cui ai prospetti "**allegati 5 e 5 bis**", che contengono le indicazioni degli elementi che l'Amministrazione considera qualificanti.

A corredo dell'offerta tecnica è necessaria la redazione di un documento avente ad oggetto la gestione di situazioni emergenziali del servizio di ristorazione, come richiamato nei disciplinari tecnici, non soggetto a valutazione.-

Non saranno assegnati punteggi alle voci non indicate (punti 0).

Aggiudicazione

Ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale n. 6 del 31 marzo 2006, l'offerta verrà valutata, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da una commissione giudicatrice appositamente nominata, ripartendo i 100 (cento) punti complessivi nel seguente modo:

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA

A	PREZZO (OFFERTA ECONOMICA)	MASSIMO PUNTI 15
B	QUALITA' (OFFERTA TECNICA)	MASSIMO PUNTI 85
	TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B)	PUNTI 100

L'elemento "prezzo" sarà valutato secondo il criterio di proporzionalità inversa, applicando la seguente formula:

$$p = \frac{pM \times Pm}{P}$$

in cui:

- p = punteggio da attribuire all'offerta considerata
- P = prezzo dell'offerta considerata
- pM = punteggio massimo attribuibile (15 punti)
- Pm = prezzo dell'offerta più bassa

Oggetto della valutazione sarà il prezzo complessivo offerto (e non i totali parziali relativi ai singoli servizi).

L'**Offerta Economica** sarà formulata obbligatoriamente nel dettaglio dei prezzi così come disposto negli schemi editabili di cui agli "**allegati 11 ,11bis, 12 e 12bis**".

I punti sopra stabiliti per l'elemento "qualità" (**OFFERTA TECNICA**) saranno assegnati con l'applicazione dei criteri indicati negli "**allegati 5 e 5bis**", parte integrante e sostanziale del presente capitolato d'appalto.

La commissione designerà l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il più alto punteggio complessivo.

In caso di parità, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

In caso di parità di punteggio sia dell'offerta economica che dell'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

Art. 12. Cauzione provvisoria

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, i concorrenti sono obbligati a presentare una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base d'asta, al netto dell'IVA.

La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente mediante:

- fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
- versamento presso il Servizio di Tesoreria comunale.

Se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la cauzione provvisoria dovrà prevedere la durata di 180 (centottanta) giorni e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente, al momento della costituzione del deposito cauzionale definitivo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita a gara ultimata.

Art. 13. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione di Euro _____ (_____) pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).

[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è ridotta del ____% in quanto l'Impresa/ATI è in possesso della documentazione ____ prevista dall'art. 93, comma 7, del medesimo decreto.] .

A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)

- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd. _____

- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste;

- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ Agenzia di _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

In base all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 dd. 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58 dd. 24/02/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva deve coprire l'intera durata dell'appalto; può essere prodotta una cauzione definitiva di durata annuale, con la previsione di rinnovo tacito di anno in anno, fino a che non intervenga il formale svincolo da parte dell'Amministrazione.

In caso di cauzione in forma reale, nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.



Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni l'Amministrazione può, in qualsiasi momento e con l'adozione di un semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto: in tal caso l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore l'Amministrazione può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali e maggiori danni.

PARTE II - PERSONALE

L'appaltatore dovrà assegnare e impiegare, per ogni tipologia di prestazione oggetto del presente appalto, personale professionalmente qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali, come meglio precisato negli **"allegati 2 e 2bis"** disciplinare tecnico – parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Art. 14. Obblighi e oneri dell'appaltatore e del personale

Il personale utilizzato nei servizi e negli interventi, oggetti del presente appalto, dovrà essere in possesso dei titoli formativi, culturali e di professionalità come negli indicati **"allegati 2 e 2bis"** disciplinare tecnico.

L'appaltatore, in corrispondenza con l'avvio dei servizi, è tenuto a trasmettere all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché i relativi titoli di studio posseduti e l'inquadramento contrattuale. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee. In questo caso, l'appaltatore è tenuto a sostituire le risorse umane con altro personale, con caratteristiche professionali e di esperienza idonee, entro 3 gg. dalla richiesta.

Nel caso di variazione del personale, i nominativi, la consistenza numerica e le relative qualifiche devono essere preventivamente comunicati all'Amministrazione.

L'appaltatore è altresì tenuto a concordare preventivamente con l'Amministrazione qualsiasi comunicato intenda diffondere e relativo al servizio - a mezzo stampa, radio, televisione o con altri mezzi di comunicazione - per quanto concerne opportunità, modi e contenuto dello stesso. L'emissione di comunicati non concordati sarà considerata inadempimento contrattuale.

L'appaltatore è l'unico interlocutore dell'Amministrazione per ogni aspetto della gestione e ad esso viene indirizzata qualsiasi eventuale doglianza o pretesa.

L'appaltatore ed il personale addetto sono tenuti alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali riguardanti gli utenti, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione, che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare il rapporto con gli utenti deve essere improntato al rispetto della loro dignità ed ispirato a principi di solidarietà umana e di cortesia nell'approccio e l'aspetto deve essere sempre decoroso, pulito e ordinato.

Il personale impiegato dovrà esibire, costantemente, una tessera di riconoscimento di cui all'articolo 6 della Legge n. 123/2007.

Art. 15. Obblighi dell'appaltatore nei confronti del personale

Ai sensi degli artt. 30, c. 4 e 50, c. 1 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, e dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al personale impiegato nell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'appaltatore anche in maniera prevalente.

L'adempimento di tale obbligo dovrà essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000.

La responsabilità per le contribuzioni e le retribuzioni, oltre che dell'appaltatore, resta in solido all'Amministrazione Comunale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, così come previsto dall'articolo 1 comma 911 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione Comunale pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

L'Amministrazione comunale, fatto salvo l'obbligo dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., provvederà ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo accertamento della regolarità delle prestazioni fornite.

L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, previdenziali ed assistenziali e di tutela della sicurezza ed igiene del lavoro nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

L'appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento dell'appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga ed i modelli DM 10 dell'INPS.

L'Amministrazione ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente Capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL ed ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di darne notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci lavoratori."

L'appaltatore si impegna a garantire l'assorbimento del personale impiegato (**allegati 7 e 8**) nell'ambito dei servizi oggetto del capitolato, in conformità alle disposizioni presenti nei contratti collettivi di categoria vigenti.



Art. 16. Coordinamento per la prevenzione, protezione e tutela ai fini della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro

Il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., promuove l'informazione, la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento ed in tale contesto fornirà all'appaltatore una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, con particolare riferimento al suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dall'appaltatore dovranno venire eseguite secondo quanto previsto da un piano di sicurezza, obbligatoriamente da produrre quale allegato previsto dal bando di gara, contenente i seguenti punti essenziali:

- descrizione sintetica delle attività lavorative, eventualmente distinta per fasi e/o per gruppi di lavoratori ed indicazione delle modalità operative;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominativi dei preposti alla sicurezza nei luoghi, sedi delle attività oggetto dell'appalto;
- nominativo eventuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza;
- descrizione dei mezzi, attrezzature e macchine previste per l'esecuzione dell'appalto, con relative certificazioni e documentazioni prescritte dalle leggi;
- dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale e collettivi, in dotazione al proprio personale;
- sintesi degli interventi informativi e formativi e l'addestramento del personale, ove previsto, attuati nei confronti dei lavoratori, in adempimento agli obblighi previsti dagli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico (articolo 18 stesso D.Lgs.);
- l'impegno a rispettare eventuali indicazioni provenienti dal Comune, in merito al coordinamento dei lavori con suoi dipendenti ed in seguito a misure di emergenza o di pericolo immediato;
- l'impegno a consultare preventivamente il Comune in merito a:
 - eventuali modifiche nelle modalità operative descritte nel piano di sicurezza, che possano influire nell'organizzazione del lavoro, in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale del Comune;
 - eventuali modifiche dei nominativi del Responsabile dell'Intervento di Prevenzione aziendale, dei preposti ecc.;
 - situazioni di emergenza o di pericolo emerse durante lo svolgimento dei lavori ed i relativi provvedimenti adottati;
 - incidenti ed infortuni verificatesi nello svolgimento dell'attività, anche se di lieve entità;
- i provvedimenti previsti in merito ad eventuali interferenze, che potrebbero determinare l'insorgenza di rischi per la sicurezza e/o salute dei lavoratori dell'appaltatore, dei lavoratori del Comune e/o di chiunque presente.
- l'impegno a fornire collaborazione ed esecuzione a tutti i provvedimenti e le procedure che dovessero emergere, in seguito alle disposizioni impartite nel piano di coordinamento sulla sicurezza, in caso di attività che si dovessero svolgere congiuntamente o in presenza di personale comunale;
- sorveglianza sanitaria dei dipendenti e vaccinazioni obbligatorie
- protocolli operativi adottati per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del COVID-19.

Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

Tutte le attrezzature e i mezzi d'opera necessarie per la esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato dovranno essere conferiti dall'appaltatore, essere rispondenti alle vigenti norme di legge ed utilizzate in conformità alle stesse e alle istruzioni d'uso del costruttore.

Art.17. Verifiche periodiche e controlli

Fatti salvi i controlli di competenza per territorio dell'Azienda Sanitaria (ora **ASUGI** - Azienda Universitaria Giuliano Isontina), all'Amministrazione compete il controllo sull'andamento dei servizi in ogni loro fase; la medesima si riserva pertanto di effettuare in qualsiasi momento, attraverso proprio personale, verifiche, controlli e azioni di monitoraggio sugli interventi svolti dall'appaltatore, con particolare riguardo al rispetto dei programmi e dei tempi di erogazione richiesti, alla continuità d'intervento da parte degli operatori, alla soddisfazione dell'utenza, alla corrispondenza delle prestazioni fornite con quanto richiesto nel disciplinare tecnico ed alla disponibilità al miglioramento continuo.

Qualora si rendesse necessario verificare il numero degli interventi effettivamente svolti, in caso di mancata corrispondenza tra i dati in possesso dell'Amministrazione e quelli trasmessi dall'appaltatore, si procederà in contraddittorio tra le parti.

PARTE III - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Art.18. Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto

Il corrispettivo che l'Amministrazione riconosce all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati, che debbano essere corrisposti dal committente.

L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art.19. Adeguamento/revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) Dlgs.50/2016, la revisione dei prezzi dell'appalto verrà riconosciuta a partire dal secondo anno e su richiesta dell'Appaltatore, applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) per l'anno precedente.

Art.20. Condizioni di pagamento

L'appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture elettroniche, che dovranno essere disponibili per l'Amministrazione comunale sul portale SDI-FVG, entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono.

Il pagamento delle prestazioni di servizi, rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto, è effettuato dall'Amministrazione dal ricevimento della fattura e previa la verifica di conformità del servizio, come previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231/2002 e s. m. e i.; ai fini dell'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali è prevista l'approvazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.

L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

Ai sensi dell'art. 35, c. 18 del D. Lgs n. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Le fatture elettroniche, come previsto dal D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, inviate tramite Sistema di Interscambio Nazionale (SDI), dovranno essere intestate al Comune di Trieste – Dipartimento Servizi e Politiche Sociali – Via Mazzini n. 25 – TRIESTE.

Le fatture elettroniche devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s. m. e i.);
- l'eventuale indicazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture, emesse dalle singole società con indicazione dettagliata delle singole attività e della misura delle stesse, alla capogruppo sul conto corrente dedicato.

Art.21. Interruzioni e sospensione del servizio

L'erogazione dei servizi principali richiamati nel Disciplinare Tecnico (all. 2 e 2bis), deve sempre essere garantita anche in caso di sciopero, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge n. 146/1990.

All'appaltatore nulla è dovuto per le mancate prestazioni.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge n. 146 del 12/06/1990.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

In caso di sciopero del personale e di altri eventi, che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione e/o l'appaltatore dovranno in reciprocità darne avviso con la seguente tempistica:

- sciopero: 10 (dieci) giorni prima;
- assemblea: 24 (ventiquattro) ore prima in casi di urgenza, negli altri casi 3 (tre) giorni prima, di cui almeno 2 (due) lavorativi.

La **sospensione del servizio** è disciplinata dall' 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.22. Errore professionale grave/penalità

Sono considerati errore professionale grave i seguenti inadempimenti:

- impiego di personale privo dei requisiti richiesti;
- omesso espletamento dei servizi per motivi non giustificabili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;
- mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dagli **"allegati 2 e 2 bis"** - disciplinare tecnico - non ritenuta giustificabile, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione;

L'aver commesso più di 6 (sei) errori professionali gravi nel corso dell'appalto comporterà l'esclusione dal successivo appalto bandito dall'Amministrazione.

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione, per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali, si riserva la facoltà di applicare, in esito ad un procedimento in contraddittorio e mediante semplice atto amministrativo, penali nei seguenti importi massimi:

1. mancato rispetto del numero degli operatori indicati in sede di gara, impiego di personale privo dei requisiti richiesti, mancata sostituzione del personale nei tempi previsti dagli **"allegati 2 e 2 bis"** disciplinare tecnico - non ritenuta giustificabile ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione:

- LOTTO 1 = 0,5 X mille giornalieri;
- LOTTO 2 = 0,5 X mille giornalieri;

2. carente svolgimento del servizio, ritardo nell'espletamento dei servizi, di pulizia e ristorazione, omessa o scorretta esecuzione delle prestazioni:

- LOTTO 1 = 0,5 X mille giornalieri;
- LOTTO 2 = 0,5 X mille giornalieri;

3. mancata sostituzione del personale non di gradimento dell'Amministrazione nei termini richiesti:

- LOTTO 1 = 0,5 X mille giornalieri giornalieri per ogni giorno di ritardo,
- LOTTO 2 = 0,5 X mille giornalieri giornalieri per ogni giorno di ritardo;

4. mancata messa a disposizione dell'elenco del personale di cui **all'articolo 15** -

- LOTTO 1 e 2 Euro 0,3 X mille giornalieri giornalieri per ogni giorno di ritardo, ;

5. altri fatti o circostanze che configurino ipotesi di inadempimento:

- LOTTO 1 e 2 Euro 0,3 X mille giornalieri giornalieri per ogni giorno di ritardo;

6. mancato rispetto delle prescrizioni previste dal DUVRI:

- LOTTO 1 e 2 : = 1 X mille - per ogni singola inadempienza.

In caso di recidiva l'entità delle penali è raddoppiata.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta all'appaltatore (a mezzo fax o tramite posta certificata) dell'inadempienza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto ed in assenza di risposta scritta dello stesso entro 30 (trenta) giorni, o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

Sarà seguita la procedura per l'applicazione delle penali approvata dal Comune di Trieste, trattenendo l'importo della penale sul pagamento delle fatture.

L'entità delle penalità non potrà in ogni caso superare, cumulativamente, la percentuale del 5% dell'importo a base di gara, superato il quale è facoltà insindacabile del Comune procedere alla risoluzione del contratto.

Art.23. Risoluzione – recesso – revoca del contratto

L'Amministrazione in caso di Risoluzione, Recesso o Revoca del contratto, applicherà la disciplina di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.24.Rinegoziazione o sospensione contratto

Nel caso non fosse possibile per cause non imputabili al committente o all'appaltatore l'esecuzione dei servizi affidati, l'Amministrazione Comunale, valutate le circostanze, potrà procedere, alternativamente:

- a) alla rinegoziazione del contratto, di concerto con l'appaltatore, qualora sussistano le condizioni per la prosecuzione del servizio, nel rispetto delle prescrizioni per lavorare in sicurezza, mettendo in atto tutte le misure di sicurezza necessarie e riprogettando il servizio, con le conseguenti variazioni economiche, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- b) alla sospensione del servizio ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto 7 marzo 2018, n. 49. In questo caso non sarà possibile riconoscere alcun compenso all'appaltatore, ma, ai sensi all'art. 23 del D.M. 49/2018, alla ripresa del servizio, verrà fissato un nuovo termine contrattuale, ossia una nuova data per la ultimazione del servizio stesso, che consenta di recuperare il periodo di sospensione;
- c) al riconoscimento dei costi fissi non comprimibili sostenuti dall'appaltatore, anche in assenza dell'erogazione delle prestazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ammortamenti, noli/leasing/locazioni/licenze, gestione mezzi, sicurezza, spese generali.

Art.25. Fallimento

Come disposto dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, l'appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Appaltatore, o di una delle Società dell'eventuale R.T.I. , che possano pregiudicare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Art.26. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.

Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza preventiva espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art.27. Esecuzione in danno

L'Amministrazione, considerata la particolare natura delle prestazioni, si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito allo stesso dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dal presente capitolato.

Art.28. Danni a persone e a cose- obblighi assicurativi



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

A copertura dei rischi di responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e cose l'appaltatore si impegna a stipulare idonea e adeguata copertura di Responsabilità civile Professionale, anche con riferimento a quanto disposto dalla Legge 8.3.2017 n.24, con primaria compagnia di assicurazione autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC Professionale e regolarmente operante alla data del presente appalto, con massimale unico (che non preveda sotto limiti di sorta) e per sinistro non inferiore ad € 6.000.000,00 e dovrà impegnarsi a mantenere la copertura assicurativa per tutta la durata del servizio e con franchigia e/o scoperto non superiore ad € 5.000,00 e non opponibile al terzo.

La copertura assicurativa dovrà garantire anche tutte le attività ed operazioni accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto dei servizi di cui al presente capitolato e per tutta la durata del contratto.

Inoltre è prevista copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non ***inferiore a cinque volte l'importo annuo a base di gara riferito ai soli servizi delle professioni sanitarie pari ad € 1.291.742,50 (solo lotto 1).***

Copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata all'Amministrazione, prima dell'avvio dei servizi.

Art.29. Foro competente

Per ogni controversia inerente o conseguente, che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto, sarà competente il Foro di Trieste.

Art.30. Rispetto delle norme in materia di privacy e segreto d'ufficio

In conformità di quanto disposto dal GDPR 679 del 18.05.2015, si richiede atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dati da effettuarsi come da modello **allegato 6** al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.31. Stipulazione del contratto di appalto

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario un diverso termine in differimento.

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato nel rispetto dell'art. 32 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.32. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sui conti correnti dedicati di cui alla comunicazione di conto dedicato conservata in atti che riporta altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati.



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____

Art.33.Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nello svolgimento delle attività l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24 maggio 2018, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, disponibili sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art.34.Patto di Integrità

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

Art.35.Diritto di rinegoziazione ed eventuale recesso in caso di sopravvenienza di convenzioni Consip migliorative

Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

Art.36. Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, i diritti di segreteria e quelli di registro sono ad esclusivo carico dell'appaltatore, come sono a carico dei concorrenti alla gara le spese eventuali per sopralluoghi e trasferte.

L'IVA è a carico dell'Amministrazione comunale.

L'aggiudicatario ha l'onere di versare, presso la Cassa Comunale del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie o presso la Tesoreria Comunale, l'importo relativo alle spese contrattuali .

Art.37. Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno



All. n. 1 alla Determinazione dirigenziale 787/2021

- prot. n. 17/21 -10/5/1-11 (0003497)

riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti, per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti, specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art.38. Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,21,23,24,26,27,29,32,33,34 del presente capitolato.

Art.39. Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore, per tutti gli effetti del presente contratto, dovrà eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di Trieste.

Art.40. Informazioni e contatti

Il bando di gara ed il relativo capitolato speciale d'appalto completo degli allegati, saranno scaricabili dal sito del Comune di Trieste <http://www.comune.trieste.it>.

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate per iscritto al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali contestualmente ai seguenti indirizzi e – mail:
mauro.silla@comune.Trieste.it – domenico.venier@comune.trieste.it

La risposta verrà fornita al richiedente stesso, all'indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta, nonché pubblicata unitamente al quesito sul sito <http://www.comune.trieste.it>

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILLA MAURO

CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F

DATA FIRMA: 20/04/2021 16:33:20

IMPRONTA: 6C799B066894AB45CBE209BF5E01A84F5C3C7ED008F76DBA25366847429E57F5
5C3C7ED008F76DBA25366847429E57F5FC1C44B1B630F9188410B139BE6B6078
FC1C44B1B630F9188410B139BE6B607894980E64A791BA5CFFE926CFDC249B7
94980E64A791BA5CFFE926CFDC249B7E49EE2EA060DCD77760C251B02C0ABB6